

COMUNE DI LINAROLO

***REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2019

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1: Consiglieri comunali.

Articolo 2: Prima seduta del Consiglio. Consigliere anziano.

Articolo 3: Primi adempimenti del Consiglio.

TITOLO II: GRUPPI CONSILIARI.

Articolo 4: Composizione.

Articolo 5: Costituzione.

Articolo 6: Presa d'atto del Consiglio.

Articolo 7: Commissioni di controllo o di garanzia

Articolo 8: Sedute delle commissioni

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

Articolo 9: Sede riunioni.

Articolo 10: Sedute.

Articolo 11: Convocazione.

Articolo 12: Seduta di prima convocazione.

Articolo 13: Seduta di seconda convocazione.

Articolo 14: Ordine del giorno.

Articolo 16: Pubblicità e segretezza delle sedute.

TITOLO IV: DISCUSSIONE E VOTAZIONE.

Articolo 17: Ordine durante le sedute.

Articolo 18: Sanzioni disciplinari.

Articolo 19: Tumulto in aula.

Articolo 20: Comportamento del pubblico

Articolo 21: Svolgimento degli interventi.

Articolo 22: Durata interventi.

Articolo 23: Questioni pregiudiziali e sospensive.

Articolo 24: Fatto personale.

Articolo 25: Udienze conoscitive.

Articolo 26: Dichiarazione di voto.

Articolo 27: Verifica numero legale.

Articolo 28: Votazione.

Articolo 29: Irregolarità nella votazione.

Articolo 30: Verbalizzazione riunioni.

Articolo 31: Diritti dei consiglieri.

Articolo 32: Revoca e modifica deliberazioni.

Articolo 33: Segretario, incompatibilità.

TITOLO V: DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.

Articolo 34: Diritti all'informazione dei consiglieri.

Articolo 35: Interrogazioni.

Articolo 36: Risposta alle interrogazioni.

Articolo 37: Interpellanze.

Articolo 38: Svolgimento delle interpellanze.

Articolo 39: Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

Articolo 40: Mozioni.

Articolo 41: Svolgimento delle mozioni.

Articolo 42: Emendamenti alle mozioni.

Articolo 43: Ordini del giorno riguardanti mozioni.

Articolo 44: Votazione delle mozioni.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 45: Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori.

Articolo 46: Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

Articolo 47: Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.

Articolo 48: Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

Articolo 49: Disposizioni finali, entrata in vigore, pubblicazione.

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1: Consiglieri comunali.

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in seguito denominato TU 267.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ARTICOLO 2: Prima seduta del consiglio. Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta e presieduta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i 10 giorni successivi.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto

ARTICOLO 3: Primi adempimenti del Consiglio.

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 TU 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta.
2. In seduta successiva il Consiglio procede all'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 4: Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo diverso. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla segreteria del Comune.

ARTICOLO 5: Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ARTICOLO 6: Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

ARTICOLO 7: Commissioni di controllo o di garanzia.

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 TU 267 e dell'art. 17 dello Statuto, può procedere all'istituzione di commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti, la composizione e la partecipazione numerica.

ARTICOLO 8: Sedute delle commissioni.

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 9: Sede riunioni.

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala Consigliare "Giovanni Falcone" immobile denominato Vecchio Mulino in via San Leonardo snc in Linarolo.
Gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale hanno diritto di sedersi nei banchi del Consiglio comunale. Essi – se autorizzati dal Sindaco in tal senso – hanno facoltà di:
 - relazionare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno
 - intervenire nella discussione rispondendo eventualmente a domande poste loro dai consiglieri comunali.
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione si volga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede istituzionale, il Sindaco (o il Presidente) deve darne notizia al pubblico almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ARTICOLO 10: Sedute

1. Il Consiglio si riunisce per l'esame delle questioni di propria competenza e, precipuamente, su iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio se nominato.
2. Può essere riunito in seduta anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune o dal Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco (o il Presidente), pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ARTICOLO 11: Convocazione.

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco (o dal Presidente) con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o, in caso di assenso del consigliere, via mail

ordinaria o PEC.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, egli deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. In caso di mancata elezione di domicilio gli avvisi devono essere notificati ad altro consigliere del proprio gruppo dallo stesso indicato e, in assenza, ad eventuale domicilio (lavorativo ecc.) conosciuto nel territorio comunale; in caso di mancanza in quest'ultimo senso la notificazione si effettuerà presso la residenza conosciuta o presso il Segretario Comunale.
4. Il personale incaricato della consegna deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sedute nelle quali sarà posta all'ordine del giorno la proposta deliberativa inerente il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, l'assestamento e verifica degli equilibri di bilancio, nonché modifiche dello Statuto o la riapprovazione integrale dello stesso deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la prima adunanza seduta. A tal fine si computa il giorno di ricevimento dell'avviso e non conta quello della seduta. Per le altre sedute l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la prima adunanza.
6. Nei casi di urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno due giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
9. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredate dai pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, e di tutti gli altri documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima della seduta consiliare.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ARTICOLO 12: Seduta di prima convocazione.

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, con esclusione del Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi

in altro giorno e, comunque, almeno quarantotto ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo, escludendo il Sindaco, dei consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 13: Seduta di seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco o del Presidente, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

ARTICOLO 14: Ordine del giorno.

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o del Presidente, o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 15: Pubblicità e segretezza delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, la moralità delle persone e per motivata deliberazione del consiglio stesso.

TITOLO IV
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ARTICOLO 16: Ordine durante le sedute.

1. Al Sindaco (o al Presidente) spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La Forza pubblica può stazionare nella sala delle riunioni, intesa come area riservata al pubblico; può intervenire nell'area occupata dai consiglieri esclusivamente su ordine del Sindaco o del Presidente della seduta.

ARTICOLO 17: Sanzioni disciplinari.

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco o dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco (o il Presidente) lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco (o il Presidente) può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco (o il Presidente) può proporre al consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco (o il Presidente) sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco (o il Presidente) può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ARTICOLO 18: Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco (o il Presidente) sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ARTICOLO 19: Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco (o del Presidente), non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupano i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento

corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco (o il Presidente) può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

ARTICOLO 20: Svolgimento interventi.

1. Il Sindaco (o il Presidente) concede la parola secondo l'ordine temporale delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco (o al Presidente)

ARTICOLO 21: Durata interventi.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco (o al Presidente).
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 c. 2 TU 267;
 - i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte alle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno;
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco (o il Presidente) può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco (o il Presidente) richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ARTICOLO 22: Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di

determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e un Consigliere contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consigliere decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali, hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, al Sindaco (o al Presidente), a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ARTICOLO 23: Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola, deve indicarlo. Il Sindaco (o il Presidente) decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ARTICOLO 24: Udienze conoscitive.

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà

successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco (o dal Presidente) ad uno dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 25: Dichiarazione di voto.

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 26: Verifica numero legale.

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco (o il Presidente), ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ARTICOLO 27: Votazione.

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco (o del Presidente).
2. Le sole deliberazioni concernenti nomine si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da depositarsi in apposita urna, fatta salva la possibilità, previo assenso di tutti i gruppi, di votare la/le nomina/e a scrutinio palese.
3. terminate le votazioni, il Sindaco (o il Presidente) con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 28: Irregolarità nella votazione.

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco (o il Presidente), su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ARTICOLO 29: Verbalizzazione riunioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al comma 2 dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco (o dal Presidente) e dal Segretario.
3. In caso di assenza improvvisa del Segretario e di impossibilità a sostituire lo stesso, il Sindaco (o il Presidente) può disporre che tale funzione sia svolta da un consigliere comunale oppure differire la seduta nei tempi e nei modi di cui all'art. 21.

ARTICOLO 30: Diritti dei consiglieri.

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ARTICOLO 31: Revoca e modifica deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ARTICOLO 32: Segretario, incompatibilità.

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, od i interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento impieghi ai medesimi.
2. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO III
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 33: Diritti all'informazione dei consiglieri.

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune e a quelli degli eventuali enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uso prefissate in via generale dal sindaco.
2. Essi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli di eventuali enti o aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del segretario o del responsabile del servizio, il sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone.

Non sono ammesse richieste massive e/o generiche di atti e/o in numero elevato tale da incidere sul regolare funzionamento degli uffici. A tal fine la verifica compete al giudizio insindacabile del Segretario Comunale quale responsabile dell'accesso agli atti.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente i capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla giunta.

ARTICOLO 34: Interrogazioni.

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco (o al Presidente) da uno o più consiglieri .
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il sindaco risponde nella prima seduta utile successiva a quella già convocata.

ARTICOLO 35: Risposta alle interrogazioni.

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore in successiva sessione in coda all'ordine del giorno. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dare luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

ARTICOLO 36: Interpellanze.

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco (o al Presidente), consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile successiva a quella già convocata.

ARTICOLO 37: Svolgimento delle interpellanze.

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, in successiva sessione in coda all'ordine del giorno, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ARTICOLO 38: Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente in successiva sessione in coda all'ordine del giorno. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 40: Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco (o al Presidente) che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata sempre successiva a quella già convocata.

ARTICOLO 41: Svolgimento delle mozioni.

1. Le mozioni sono svolte in successiva sessione immediatamente successiva alla loro presentazione in coda all'ordine del giorno, da tenersi comunque entro quarantacinque giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ARTICOLO 42: Emendamenti alle mozioni.

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che però vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo e votati per appello nominale.

ARTICOLO 43: Ordini del giorno riguardanti mozioni.

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ARTICOLO 44: Votazione delle mozioni.

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI.

ARTICOLO 45: Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 c. 2 TU 267; il medesimo TU 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

ARTICOLO 46: Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal TU 267.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal prefetto o da chiunque ne abbia interesse. E' pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
6. L'art. 38 c. 8 TU 267 disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

ARTICOLO 47: Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.

1. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ARTICOLO 48: Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio.

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38 c. 3 TU 267, potrà essere dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione comunale potrà allestire e mettere a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi, la struttura organizzativa di riferimento è la segreteria comunale. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari, senza maggiori costi per l'Ente.

ARTICOLO 49: Disposizioni finali, entrata in vigore, pubblicazione.

1. Il presente regolamento, disciplina il funzionamento del consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.